

# GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

# Agenda

- 1** Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- 2** Cosa dice il PNIEC
- 3** Definizione della disciplina transitoria. DL Milleproroghe
- 4** Avvio disciplina transitoria. Delibera ARERA 318/2020/R/eel - DM MiSE 16 settembre 2020

## Autoconsumatori di energia rinnovabile (1/2)

### ☐ Art. 2, punto 14 - Definizione di autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili

- ✓ un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno SM, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale

### ☐ Art. 2, punto 15 - Definizione di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

- ✓ gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio

## Autoconsumatori di energia rinnovabile (2/2)

### ☐ Art. 21 - Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

- ✓ Hanno il diritto a produrre anche per il proprio consumo energia da FER e ad immagazzinare o vendere le eccedenze di produzione elettrica
- ✓ L'impianto FER può essere di proprietà di un terzo purché soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore
- ✓ Possono installare sistemi di stoccaggio abbinati agli impianti FER
- ✓ Mantengono i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali
- ✓ In relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da FER che rimane nella loro disponibilità non sono sottoposti a oneri o tariffe
- ✓ In relazione all'energia elettrica consumata proveniente dalla rete o a quella immessa, non sono sottoposti a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e ad oneri di rete che non tengano conto dei costi
- ✓ Ricevono una remunerazione, se del caso mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile immessa in rete

## Comunità di energia rinnovabile (1/2)

### ☐ Art. 2, punto 16 - Definizione di comunità energetiche rinnovabili (CER)

Soggetto giuridico, che, conformemente al diritto nazionale applicabile:

- ✓ si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti FER
- ✓ i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali
- ✓ il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari

### ☐ Art. 22 - Comunità energetiche rinnovabili (CER)

- ✓ Gli SM assicurano che i clienti finali abbiano il diritto di partecipare a CER mantenendo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione alla CER, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale

## Comunità di energia rinnovabile (2/2)

### Art. 22 - Comunità energetiche rinnovabili (CER)

- ✓ Hanno il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile
- ✓ Possono scambiare, all'interno della CER, l'energia rinnovabile prodotta e possono accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione
- ✓ Partecipazione aperta a tutti i consumatori, comprese famiglie a basso reddito o vulnerabili
- ✓ Sono soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ad oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione dei costi del sistema in linea con una analisi costi-benefici realizzata dalle Autorità nazionali competenti
- ✓ Gli SM forniscono un quadro di sostegno per promuovere lo sviluppo delle CER e, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, tengono conto delle specificità delle CER per elaborare regimi di sostegno, per competere alla pari con altri partecipanti al mercato


# Agenda

- 1** Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- 2** Cosa dice il PNIEC
- 3** Definizione della disciplina transitoria. DL Milleproroghe
- 4** Avvio disciplina transitoria. Delibera ARERA 318/2020/R/eel - DM MiSE 16 settembre 2020

# PNIEC - RINNOVABILI ELETTRICHE: obiettivi energetici e principali misure

- Energia FER fino a **187 TWh** al 2030. Contributo principale dal **fotovoltaico (+31 GW dagli attuali 20 GW)**, seguito da **eolico (+9 GW dagli attuali 10 GW)**.

## Evoluzione energia elettrica da FER (TWh)



\*normalizzata (linea tratteggiata), produzione osservata (linea continua)

## Tra le principali misure

Promozione dell'**autoconsumo** e della diffusione di sistemi di **accumulo**. Implementazione della normativa sulle **comunità energetiche**

# PNIEC - autoconsumatori di energia rinnovabile e comunità di energia rinnovabile

## Cosa dice il PNIEC

- **Mettere il cittadino e le PMI al centro della trasformazione energetica** e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive
- In vista dell'elettrificazione dei consumi, **fare ampio uso di superfici edificate valorizzando le diverse forme di autoconsumo**
- Si esploreranno modalità con cui gli impianti FER **in autoconsumo** e le **CER** possano essere **strumento** per dare **sostegno a famiglie in condizioni di povertà energetica**
- Le **CER** sono promosse **valorizzando la rete elettrica esistente** allo scopo di **evitare inefficienze nello sviluppo della rete**
- Le **CER** strumento per **sostenere le economie dei piccoli Comuni ricchi di risorse rinnovabili**
- Le **CER** potranno svolgere un'importante **funzione** in termini di **consenso locale per l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture**

# Agenda

- 1** Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- 2** Cosa dice il PNIEC
- 3** Definizione della disciplina transitoria. DL Milleproroghe
- 4** Avvio della disciplina transitoria. Delibera ARERA 318/2020/R/eel - DM MiSE 16 settembre 2020

# Decreto Legge Milleproroghe: recepimento anticipato e sperimentale della RED2



- ❑ Con il **DL Milleproroghe** (Decreto-legge 162/19, art. 42**bis**), **l'Italia ha anticipato il recepimento della Direttiva «RED2»** per comunità dell'energia e autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, avviando una fase sperimentale finalizzata ad acquisire elementi utili all'attuazione degli articoli 21 e 22 della RED2
- ❑ L'art. 42 bis del DL Milleproroghe è stato attuato con:
  - la **Delibera ARERA 318/2020/R/eel** che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile
  - il **DM MiSE 16 settembre 2020** che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle suddette configurazioni entrati in esercizio dal 1°marzo 2020 fino a 60 gg dal provvedimento di recepimento della RED2

## Autoconsumatori di energia rinnovabile

### ☐ Art. 42*bis* - Autoconsumatori da fonti rinnovabili

- ✓ Nelle **more del completo recepimento della RED2**, in attuazione delle disposizioni degli artt. 21 e 22 della direttiva, è **consentito attivare l'autoconsumo collettivo da FER ovvero realizzare CER** secondo specifiche modalità e condizioni. Il monitoraggio di tali realizzazioni funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla direttiva 2018/20 e alla direttiva 2019/94
- ✓ I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero possono realizzare CER secondo specifiche **condizioni e limiti temporali**

# Decreto Legge Milleproroghe: recepimento anticipato e sperimentale della RED2

## Articolo 42bis - Requisiti da rispettare in accordo con quanto previsto agli artt. 21 e 22 della RED2



### Comunità energetiche rinnovabili

La **comunità di energia rinnovabile** è un soggetto giuridico che:

- si basa sulla partecipazione **aperta e volontaria**, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti** di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono **persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali**, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le **imprese private**, la **partecipazione** alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- i cui **obiettivo principale** è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;



### Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile

L'**autoconsumatore di energia rinnovabile** è un cliente finale che:

- **produce** energia elettrica **rinnovabile** per il proprio consumo;
- può **immagazzinare** o **vendere** energia elettrica rinnovabile **autoprodotta** purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.
- «**autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente**»: gruppo di **almeno due autoconsumatori** di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello **stesso edificio o condominio**;

# Decreto Legge Milleproroghe: recepimento anticipato e sperimentale della RED2

## Articolo 42bis - Requisiti da rispettare nella fase sperimentale, ulteriori a quelli previsti dalla RED2

### Estensione e ambito

- **Comunità:** azionisti/membri sotto la **stessa cabina MT/BT**
- **Autoconsumo** collettivo: autoconsumatori nello **stesso edificio o condominio**

### Proprietà impianti

- **Libera**, può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo
- purché il **terzo** resti **soggetto alle istruzioni della comunità**/autoconsumatore di energia rinnovabile

### Caratteristiche impianti

- impianti singoli di potenza non superiore a **200kW**
- Impianti in esercizio **dall'1 marzo 2020** ed **entro** i sessanta giorni solari successivi al **recepimento della direttiva RED2**
- Comunità: impianti sotto la **stessa cabina MT/BT**
- Autoconsumo collettivo: impianti nell'**area afferente all'edificio** o condominio

I soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente

## Autoconsumatori di energia rinnovabile

### □ Art. 42bis - Autoconsumatori da fonti rinnovabili

- ✓ Sull'**energia prelevata** dalla **rete pubblica** dai clienti finali, compresa quella condivisa, si **applicano** gli **oneri generali di sistema**
- ✓ **Non è consentito** l'accesso agli **incentivi** di cui al **DM 4 Luglio 2019**, **ne'** al meccanismo dello **scambio sul posto**
- ✓ **ARERA** adotta i **provvedimenti** necessari a garantire **l'attuazione delle disposizioni del presente articolo**, nonché quelli necessari affinché i distributori e Terna cooperino per consentirne l'attuazione con modalità semplificate
- ✓ Con **DM MiSE** è **individuata** una **tariffa incentivante** per la remunerazione degli impianti FER inseriti nelle configurazioni sperimentali, sulla base di alcuni criteri

# Agenda

- 1** Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- 2** Cosa dice il PNIEC
- 3** Definizione della disciplina transitoria. DL Milleproroghe
- 4** Avvio della disciplina transitoria. Delibera ARERA 318/2020/R/eel - DM MiSE 16 settembre 2020

## ATTUAZIONE DELL'ART 42*bis* DL MILLEPROROGHE



### **Delibera ARERA 318/2020/R/eel**

Disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile



**Ministero dello  
sviluppo economico**

### **Decreto 16 settembre 2020**

Individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità di energia rinnovabile

## Delibera ARERA 318/2020/R/eel

- ❑ Individuato un **modello regolatorio virtuale** che consente di riconoscere i benefici derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta:
  - ✓ **evitando** l'implementazione di soluzioni tecniche *ad hoc* nonché di realizzare nuove reti private non necessarie
  - ✓ **mantenendo** separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo dagli incentivi espliciti per la realizzazione delle configurazioni
- ❑ Definisce i **requisiti** per l'**accesso al servizio** e le **modalità procedurali**. Il servizio viene erogato al **soggetto Referente della configurazione** che stipula una convenzione con il GSE e i cui benefici decorrono, in genere, dalla data di presentazione dell'istanza
- ❑ **Individua una procedura unificata** per l'**erogazione** degli **incentivi** definiti dal MiSE e per la **valorizzazione del servizio di energia condivisa**
- ❑ Il **GSE eroga il contributo** per la **valorizzazione del servizio di energia condivisa** (definito da ARERA) e per l'**incentivo** (definito dal MiSE), che sono posti a valere, rispettivamente, sulle componenti tariffarie **UC3** e **Asos**

## Decreto MiSE 16 settembre 2020


- ❑ **Definisce la tariffa incentivante** per la promozione dell'autoconsumo collettivo e le CER, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini
- ❑ **Specifica l'ambito** di attuazione della disciplina, includendo anche i **potenziamenti** di impianti FER, sempreché la **potenza complessiva degli impianti non sia superiore a 200 kW**
- ❑ **Specifica le condizioni di cumulabilità con gli altri incentivi** e con lo **scambio sul posto**
- ❑ **Individua limiti e modalità** relativi alla **valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni Superbonus 110%** (art. 119 del DL 34/2020)
- ❑ Individua il **GSE** come soggetto **incaricato della gestione del meccanismo di incentivazione**, prevedendo un raccordo con le disposizioni introdotte dall'ARERA

# Configurazioni previste nella fase sperimentale (1/2)


## Modelli di realizzazione della rete: «modello reale» VS «modello virtuale»



**Modello «reale»:** utenza connesse tramite rete privata



**Modello «virtuale»:** utenze connesse tramite rete pubblica




ADOTTATO NELLA FASE  
SPERIMENTALE

# Configurazioni previste nella fase sperimentale (2/2)

## Il concetto di energia condivisa

### Energia condivisa

E', **in ogni ora**, il **minimo** tra la somma dell'**energia elettrica** effettivamente **immessa** e la somma dell'**energia elettrica prelevata** per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile



# Tariffa premio e corrispettivi riconosciuti

I **corrispettivi economici** sono riconosciuti per la durata di 20 anni sull'energia condivisa e sono di due tipologie:

- restituzione di alcune componenti tariffarie (CORRISPETTIVO UNITARIO DEFINITO DA ARERA)
- incentivazione dell'energia elettrica condivisa (TARIFFA PREMIO DEFINITO DA MiSE)

In più, è prevista la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete (CEDUTA CON IL RITIRO DEDICATO O AL MERCATO LIBERO)

CORRISPETTIVO	GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI	COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE
	Tariffa di trasmissione in BT (pari a <b>7,61 €/MWh</b> )	<b>Su energia immessa e condivisa</b>
	+	tariffa incentivante MISE fissa per 20 anni: <b>100 €/MWh</b>
	valore componente variabile distribuzione BTAU (pari a <b>0,61 €/MWh</b> )	▪ <b>Tariffa di trasmissione in BT (pari a 7,61 €/MWh)</b>
	+	▪ <b>110€/MWh per comunità energia</b>
	perdite di rete (pari a <b>1,3 €/MWh per BT e 0,6 €/MWh per MT</b> )	valore componente variabile distribuzione BTAU (pari a <b>0,61 €/MWh per il 2020</b> )
<b>CORRISPETTIVO UNITARIO ARERA</b>		<b>Su energia immessa e condivisa</b>
		restituzione minori costi di sistema derivanti da condivisione, individuati da ARERA: <b>9 €/MWh</b>
<b>TARIFFA PREMIO MiSE</b>		<b>110 €/MWh</b>

## Condizioni di cumulabilità

I corrispettivi economici spettanti alle configurazioni ammesse **sono alternativi**:

- agli incentivi di cui al **DM 4 luglio 2019 (c.d. DM FER1)**
- al meccanismo dello **scambio sul posto**

Nel caso di impianti entrati in esercizio dal 1 marzo 2020 e fino a 60 gg successivi alla data di entrata in vigore del Decreto 16 settembre 2020 è **possibile recedere dalla convenzione di scambio sul posto con il GSE e richiedere l'ammissione al servizio** di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

La **tariffa premio non spetta** sull'energia elettrica condivisa ascrivibile:

- alla quota di potenza ( $\leq 20$  kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione ***Superbonus 110%***
- alla **quota di potenza d'obbligo** ex d.lgs. 28/2001
- agli **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole** (con le eccezioni del DL «Semplificazioni»)

Prevista la possibilità **di cumulo con le detrazioni fiscali al 50%**

# Avvio disciplina transitoria: ruolo del GSE

- **Gestione del meccanismo** incentivante per l'autoconsumo collettivo e per le comunità di energia rinnovabili
- Trasmissione, per verifica all'ARERA, dello **schema di istanza**, dello **schema di contratto** e delle **Regole tecniche** contenenti, tra l'altro, i **criteri** puntuali di **calcolo** necessari, le modalità di comunicazione ai Referenti delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e, ove necessario, le **modalità** di **profilazione oraria** dei **dati** di **misura**
- Avvio di **servizi** di **assistenza** alle **Pubbliche Amministrazioni**
- Definizione delle modalità di **acquisizione** dai **gestori di rete** dei **dati** necessari ai fini dell'attuazione del servizio, mentre l'**Acquirente Unico** definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei **dati** di anagrafica dei clienti finali presenti nel **SII**
- Predisposizione di un **apposito portale informatico** interoperabile con il sistema GAUDI, ai fini dell'**accesso** al **servizio** di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa
- Predisposizione di **una sezione del sito web dedicata** alle configurazioni di autoconsumo collettivo e CER, **funzionale al supporto** per il riconoscimento degli incentivi e fornisce ai beneficiari informazioni sull'andamento dell'energia immessa, condivisa e prelevata da ciascun componente delle configurazioni

# Avvio disciplina transitoria: Regole Tecniche del GSE



**GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE  
CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE  
E  
COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

**Regole tecniche per l'accesso al servizio di  
valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa**

## INDICE

Premessa

1. Inquadramento generale
2. Requisiti per l'accesso al servizio
3. Richiesta di attivazione del servizio
4. Procedimento di valutazione della richiesta
5. Contratto per il riconoscimento del servizio
6. Criteri puntuali di calcolo e modalità di misura
7. Erogazione dei corrispettivi da/verso il GSE
8. Modifiche apportate successivamente all'invio delle richieste
9. Controlli e verifiche

## ALLEGATI

- Fac-simile modelli di istanza, mandati, Schema di contratto

**Approvazione con determina ARERA 6/2020**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**L'ENERGIA NON SI CREA  
NÈ SI DISTRUGGE.  
SI CONDIVIDE.**

